

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL

MARE ADRIATICO ORIENTALE

Schema di contratto d'appalto

relativo al servizio di restauro del pontone-gru Ursus – Prog. 1840.

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito, anche, Codice), da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (per brevità Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal Segretario Generale Mario Sommariva, nato a Genova il 5 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità stessa, delegato, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. 1633 del 23 luglio 2020 del Presidente dell'Autorità, documento allegato in copia fotostatica in formato .pdf al presente atto sub "A" per farne parte integrante e sostanziale, e

- XXXXXXXXXXX (per brevità XXXXXXXX o Appaltatore) con sede legale in XXXXXXXXXXXXX, iscritta con il proprio numero di codice fiscale XXXXXXXXXXXXX all'Ufficio del Registro delle Imprese di XXXXXXXXX e con il n. XXXXXXXXXXX al Repertorio Economico Amministrativo, giusta dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di XXXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa.

Premesso

che il Presidente dell'Autorità, con deliberazione n. 366/2020 del 7 ottobre 2020, ha autorizzato, tra l'altro, l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di restauro del pontone gru Ursus – Prog. 1840, per l'importo a base d'appalto di 3.492.379,48 Euro, I.V.A. esclusa, mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 35 e 60 del decreto legislativo 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del citato decreto;

che l'Autorità, con bando di gara di data XXXXXXXXXXXX, ha indetto la gara in questione;

che, terminati i lavori della Commissione con la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa XXXXXXXXXXXX, per l'importo complessivo di XXXXXXXXXXX Euro, il Presidente dell'Autorità, con deliberazione n. XXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX, tra l'altro, ha approvato l'aggiudicazione del servizio alla citata società per detto importo e la stipula del relativo contratto;

che l'Autorità ha provveduto a richiedere a XXXXXXXXXXX la documentazione necessaria per la stipulazione del presente contratto;

che XXXXXXXX ha trasmesso la documentazione richiesta, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

che XXXXXXXX conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per

la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Allegati al contratto e norme regolatrici

Gli atti e i documenti richiamati nel contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, il capitolato speciale d'appalto, l'Intesa per la legalità, nonché il decreto n. 1633 di delega di firma.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione digitale;
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in

leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate dall'Autorità.

Articolo 3 – Oggetto

Il presente atto ha per oggetto l'affidamento del servizio di restauro del pontone gru Ursus, presso cantiere terzo, secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Più in particolare, l'intervento consiste principalmente nelle opere atte a garantire la galleggiabilità del pontone gru Ursus, nonché della messa in sicurezza del basamento e del braccio della gru, in previsione della sua futura musealizzazione.

Sono comprese nell'appalto la manodopera necessaria, tutte le somministrazioni, le prestazioni, le forniture e le campionature necessarie per l'esecuzione a regola d'arte delle attività in oggetto, secondo le forme, le dimensioni, le caratteristiche illustrate negli elaborati tecnici e secondo le norme contemplate nel Capitolato Speciale.

Per una descrizione dettagliata delle attività, si rinvia alla Parte seconda (Prescrizioni tecniche e norme generali) del Capitolato Speciale.

Articolo 4 – Esecuzione delle attività

La consegna del pontone gru deve aver luogo presso la banchina dove attualmente è ormeggiato il mezzo nell'area dell'Arsenale San Marco del porto di Trieste o in altra zona all'interno dell'area portuale definita dalla stazione appaltante.

Ogni spostamento via mare del pontone dal punto attuale di ormeggio sino al sito di riparazione dell'Appaltatore, previa comunicazione all'Autorità, deve essere autorizzato dalla locale Capitaneria di Porto che di regola acquisisce il parere tecnico del registro navale.

L'onere dell'ottenimento delle suddette autorizzazioni è pienamente in capo all'Appaltatore e l'Autorità declina ogni responsabilità per il mancato rilascio delle autorizzazioni richieste.

La disponibilità da parte dell'Appaltatore e l'utilizzo per tutta la durata dell'appalto del luogo asciutto nel quale eseguire le opere previste in progetto sono ricompresi negli oneri previsti nel Capitolato.

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale.

Articolo 4 – Durata del contratto ed opzioni

Il tempo utile per ultimare tutte le attività comprese nell'appalto è fissato in giorni 175 (centosettantacinque) naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, in conformità a quanto previsto nel cronoprogramma allegato al Capitolato Speciale.

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del Codice.

Si applica quanto previsto dagli artt. 10 (Consegna del servizio), 11 (Termini per l'ultimazione del servizio), 12 (Sospensioni, proroghe, riprese), 14 (Programma esecutivo dell'appaltatore e cronoprogramma) e 15

(Inderogabilità dei termini di esecuzione) del Capitolato Speciale.

Articolo 5 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio in questione viene determinato in Euro XXXXXXXXXXX (diconsi euro XXXXXXXXXXX), di cui Euro XXXXXXX (diconsi euro XXXXXXXXXXX) per il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, IVA esclusa.

Il corrispettivo dell'appalto è corrisposto in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.

L'importo del contratto per le prestazioni a corpo resta fisso, invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

L'importo del contratto, per la parte a misura, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite purché all'interno dell'importo contrattuale, fermi restando i principi di cui dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda la contabilizzazione e liquidazione dei lavori, si applica la disciplina prevista dagli artt. 22 (Lavori a corpo) e 23 (Lavori a misura) del Capitolato Speciale.

Articolo 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o

richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Autorità e/o da terzi.

L'Appaltatore riconosce all'Autorità la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse impiegate nell'appalto qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Autorità di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Autorità si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Articolo 7 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente atto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto

e negli atti in esso richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Autorità.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Autorità, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Autorità si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente atto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Autorità ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente atto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Autorità.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. XX (Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore), XX (Andamento del servizio) e XX (Materiali e oggetti di valore) del Capitolato Speciale.

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità,

l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Si applica l'art. XX (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera) del Capitolato Speciale.

Articolo 9 – Sicurezza

L'Appaltatore, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, si impegna a consegnare all'Autorità prima dell'inizio delle attività il proprio piano operativo di sicurezza, con l'individuazione dei rischi prevedibili e delle misure atte ad evitarli. Tale documento, che dovrà essere all'occorrenza aggiornato, sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.

Il responsabile della sicurezza ed il Direttore dell'esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osservanza del documento. Le gravi o ripetute violazioni del documento da parte dell'operatore economico, previa formale messa in mora dello stesso, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Si applica il Capo 8 (Disposizioni in materia di sicurezza) del Capitolato Speciale.

Articolo 10 – Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Autorità e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autorità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente atto.

Al riguardo, l'operatore economico ha prodotto la polizza assicurativa di responsabilità civile n. XXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX per la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Autorità, al

personale dell'Autorità ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto e di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara, al presente atto e al capitolato tecnico prestazionale. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.

Inoltre, l'Appaltatore ha prodotto la polizza n. XXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX a garanzia della salvaguardia del bene che tiene indenne l'Autorità da tutti i rischi legati alla movimentazione, trasporto, navigazione del bene.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 11 – Controllo e vigilanza

L'Autorità si riserva di verificare in ogni momento, senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, la qualità delle prestazioni rese ed il regolare svolgimento del servizio.

Eventuali disguidi o difficoltà, non dovuti a negligenza dell'Appaltatore, che possano compromettere il regolare svolgimento dei servizi devono essere tempestivamente segnalati dal coordinatore all'Autorità, al fine di concordare modifiche metodologiche od organizzative delle attività volte al superamento dei problemi evidenziati.

Nel caso si riscontrassero irregolarità o comportamenti difformi nello svolgimento dei servizi rispetto alle specifiche tecniche contenute nel capitolato tecnico prestazionale e/o nel presente atto, l'Autorità procederà a contestare i fatti rilevati e ad applicare le eventuali penali previste.

Si applica la disciplina prevista dagli artt. XX (Sistema di qualità), XX (Controlli in fase esecutiva), XX (Controlli, prove e verifiche finali sulle attività) del Capitolato Speciale.

Articolo 12 - Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende/intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni; pertanto lo stesso è da intendersi escluso/sarà regolato dall'art. 105 del Codice.

Articolo 13 – Fatturazione e pagamenti

L'Impresa avrà diritto alla rata d'acconto al completamento dei seguenti interventi:

- a. Messa in bacino del pontone, fasi preliminari di preparazione e rimozione dell'amianto, pari al 10% dell'importo contrattuale;
- b. Fine prefabbricazione nuovo doppiofondo, pari al 30% dell'importo contrattuale;
- c. Fine sostituzione doppiofondo, pari al 30% dell'importo contrattuale;
- d. Fine interventi su bottazzi e fasciami, lavorazioni finali su pontone e completamenti ripristini gru, pari al 15% dell'importo contrattuale;
- e. Fine lavorazioni, completamento di tutte le pitturazioni, rimontaggi, opere di finitura e uscita del pontone dal bacino e riconsegna, pari al 15%

dell'importo contrattuale.

Sulla base degli stati d'avanzamento, il DEC provvederà a predisporre i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente Responsabile del Procedimento che provvederà alla relativa liquidazione.

La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno riportare l'oggetto della prestazione, il n. 1840 di progetto, il Codice Identificativo Gara (CIG) XXXXXXXXX, il Codice Unico di Progetto (CUP) XXXXXXXXXXXXXXXX, il n. di impegno di spesa XXXXXX ed il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) INPS – INAIL, in corso di validità, rilasciato dagli enti competenti nei confronti dell'Appaltatore.

Ogni pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'Aggiudicatario. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di ritardato pagamento, dal giorno successivo alla scadenza

decorreranno automaticamente gli interessi legali di mora, in misura di legge, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Autorità provvederà, su richiesta dell'Appaltatore, al versamento dell'anticipazione del 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale, con le modalità per il rilascio ed il recupero previste dall'art. 35, comma 18 del decreto legislativo n. 50/2016.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 16 (Anticipazione), 17 (Pagamenti in acconto) e 18 (Conto finale e pagamento a saldo) del Capitolato Speciale.

Articolo 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, l'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario dedicato sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente atto è il seguente: codice IBAN XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX, e indica XXXXXXXXXXXX (codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX) come soggetto autorizzato a

operare su di esso. In caso di successive variazioni, il nuovo codice IBAN, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate dall'Appaltatore tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Autorità per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione

all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste.

Si applicano gli artt. 20 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) e 21 (Obblighi del subappaltatore/contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

Articolo 15 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia rilasciata da XXXXXXXXXXXX n. XXXX di data XXXXXXXXXXXXXXXX dell'importo di € XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice, in favore dell'Autorità.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata nelle modalità e nei termini previsti dall'articolo 103, commi 5 e 6, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice, l'Autorità avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nonché per

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico.

L'Autorità potrà richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa.

Si applicano gli artt. 25 (Cauzione definitiva) e 26 (Riduzione delle garanzie) del Capitolato Speciale.

Articolo 16 – Intesa per la legalità

L'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all'Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e l'Autorità, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. In particolare, si informa codesto operatore che:

- a. che nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti potranno avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;
- b. l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco

delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

c. l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;

d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Inoltre l'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'Appaltatore accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p..

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Articolo 17 - Recesso

Ai sensi dell'articolo 109 del Codice, l'Autorità ha il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso dell'Autorità, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Autorità.

In caso di recesso dell'Autorità, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo contrattuale dei servizi non eseguiti, escluso ogni altro compenso.

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore disciplinate all'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'articolo 106, comma 13 del Codice. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati

dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG e il CUP.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Si applica l'art. 19 (Cessione del contratto e cessione dei crediti) del Capitolato Speciale.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

L'Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Autorità ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (articolo 6); obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (articolo 7); responsabilità per infortuni e danni (articolo 10); subappalto (articolo 12); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 14); intesa per la legalità (articolo 16); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (articolo 18); trattamento dei dati personali (articolo 25).

Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'articolo

108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'Autorità procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Autorità potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'articolo 80 del Codice.

L'Autorità può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'articolo 108, comma 1 del Codice.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice, l'Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia all'art. XX (Risoluzione e rescissione del contratto) del Capitolato Speciale.

Articolo 20 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle attività, per ogni giorno naturale consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione del servizio viene applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Autorità ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Le suddette penali non esimono l'Appaltatore dal rispondere di eventuali

ulteriori danni.

Articolo 21 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente atto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'articolo 106 del Codice e dagli artt. 27 (Variazione del servizio) e 28 (Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi) del Capitolato Speciale.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente atto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Autorità.

Articolo 22 - Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Autorità ha nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività; di controllare che l'appalto sia eseguito

tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente atto e nei documenti di riferimento; di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Autorità; di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Articolo 23 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione od esecuzione di quanto previsto nel presente atto e che non venissero definite in via amministrativa, saranno deferite alla Autorità giudiziaria competente del Foro di Trieste.

Articolo 24 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese del presente atto e da esso derivanti, con esclusione dell'I.V.A. che, se dovuta, sarà a carico dell'Autorità.

Le prestazioni oggetto del presente atto non sono/sono imponibili dell'IVA, (rientrando in quanto previsto all'articolo 9, comma 1, punto 6) del d.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni).

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Parti dichiarano i seguenti codici fiscali: Autorità n. 00050540327; XXXXXXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXXXXXX.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal

decreto legislativo n. 196/2003 e seguenti modifiche ed integrazioni e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali sub-contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, sono applicabili le disposizioni richiamate all'articolo 2 del presente atto, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

=====

Il presente atto è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici ed è da registrare soltanto in caso d'uso come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lett. b) della Tariffa, parte seconda, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto a video, approvato e sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale, il presente atto consta a video di numero XXXXXXXXXXXX facciate intere e fino qui della XXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXX

Il legale rappresentante

XXXXXXXXXXXXX

(firmato digitalmente)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Il Segretario Generale

Mario Sommariva

(firmato digitalmente)